

IL RICORSO CONTRO L'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

(Avv. Roberto Pasquali)

Il processo tributario si introduce con un **ricorso**.

Il ricorso va inizialmente notificato, cioè portato a conoscenza dell'Amministrazione finanziaria.

La **notifica** si può perfezionare in tre modi:

1. Consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario (secondo le modalità di **cui** agli artt. 137 e ss. cod. prov. civ) il quale provvederà a consegnarne una copia – o a mano o tramite posta – all'Amministrazione finanziaria.

In questo caso la notifica presenta una scissione degli effetti : per il contribuente si perfeziona al momento della consegna dell'atto all'Ufficiale Giudiziario e, per il destinatario, al momento della conoscenza effettiva (ricezione) dell'atto notificatogli.

2. Invio □ dell'atto tramite raccomandata a/r all'Agenzia delle Entrate o all'Ente impositore (Artt. 16 e 20 Dlgs. 546/92). La notifica, anche in questo caso, si perfeziona per il contribuente, al momento della consegna dell'atto all'ufficio postale e, per il destinatario, al momento della ricezione.

3. Consegna dell'atto direttamente all'impiegato addetto dell'Ente, il quale ne attesta la consegna (Artt. 16 e 20 Dlgs. 546/92). La notifica si perfeziona, per entrambe le parti, al momento della consegna/ricezione.

Successivamente il contribuente deve depositare presso la cancelleria della Commissione Tributaria competente l'originale del ricorso con la prova della notifica (relata dell'Ufficiale giudiziario, ricevuta di spedizione della raccomandata o timbro col deposito dell'atto) **entro trenta giorni dalla notifica.**